

Circolare Informativa

Taglio cuneo fiscale sugli stipendi dal 1 Luglio

02 Luglio 2020

Gentile Cliente,

in attuazione di quanto previsto dalla manovra di bilancio 2020 è stato istituito **un nuovo trattamento integrativo** dei redditi da lavoro dipendente e assimilati **dal 1 luglio 2020**, con lo scopo di ridurre il peso delle imposte su retribuzioni e compensi **in sostituzione del noto bonus Renzi di 80 euro, che cessa quindi di applicarsi il 30 giugno 2020.**

Trattamento integrativo busta paga da luglio per i redditi fino a 28 mila euro

Il trattamento integrativo sarà pari a € **100 euro** mensili per le prestazioni rese dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. **Il datore di lavoro compensa il credito erogato mediante l'istituto della compensazione in F24.**

Ulteriore detrazione busta paga da luglio per i redditi superiori a 28 mila euro

Per i dipendenti con redditi maggiori di 28 mila euro viene invece introdotta un'ulteriore detrazione fiscale che decresce fino ad arrivare al valore di € **80 euro** mensili con un reddito non superiore a 35 mila euro. L'importo del beneficio in busta paga continuerà a diminuire fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40 mila euro di reddito.

Applicazione del taglio del cuneo fiscale in busta paga

I sostituti d'imposta sono tenuti ad erogare mensilmente il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione in busta paga. In sede di conguaglio di fine anno, si dovrà determinare l'importo effettivamente spettante in base al reddito complessivo del 2020. Le regole sono quelle già citate per il conguaglio del bonus Renzi, con una differenza: nel

caso in cui l'importo da trattenere al dipendente sia superiore a 60 euro, il recupero dovrà avvenire in quattro rate di pari importo a partire dalla retribuzione in cui si scontano gli effetti del conguaglio.

Per reddito complessivo si intende l'ammontare dei redditi di ogni categoria (ad esempio redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) al netto di:

- Reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- Premi di risultato soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

È opportuno precisare che nel calcolo del reddito rientrano anche i compensi derivanti dall'affitto di immobili soggetti a cedolare secca.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.